

STATUTO

KME SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NARCAO CA VIA TORINO 3

Numero REA: CA - 296938

Codice fiscale: 03779160922

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) all'atto n. 20.428	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1	
	(Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Narcao la società coope-	
	rativa denominata " KME SERVIZI - società cooperativa sociale. "	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo statuto e nei	
	regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice	
	civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto	
	compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle socie-	
	tà a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Articolo 2	
	(Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	Titolo II	
	Scopo - oggetto	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	

Art. 4 (Oggetto sociale)

	rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, con	
	la loro prevalente opera ed attraverso le loro prestazioni la-	
	vorative o di servizi - ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana ed all'integra-	
	zione sociale dei cittadini, come pure ottenere per i propri	
	soci, attraverso la gestione in forma associata, continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali, con particolare riguardo all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite	
	dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	All'uopo la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, potrà, direttamente o tramite appalti, li-	
	citazioni private, trattative private, aste pubbliche, appal-	
	ti, concorso, affidamenti diretti, da enti pubblici e privati,	
	svolgere le seguenti attività:	
	- l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, in proprio	
	e per conto terzi, sia privati che enti pubblici o pubbliche	
	amministrazioni.	
	Pertanto potrà costruire: edifici destinati ad uso civile ed	
	industriale, strade ed opere connesse; opere marittime e por-	
	tuali, gallerie, ferrovie, linee elettriche, acquedotti, fo-	
	gnature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistema-	
	zione idraulica, dighe, impianti di sollevamento, di potabi-	
	lizzazione e di depurazione delle acque, impianti di tratta-	
	mento dei rifiuti e potrà curare la manutenzione e la gestione	

	degli stessi impianti.	
	La società ha altresì per oggetto:	
	- l'esecuzione di lavori di scavo e movimento terra e la rea-	
	lizzazione delle opere murarie connesse;	
	- lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e	
	cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri;	
	- la realizzazione di edifici civili, industriali, monumentali	
	completi d'impianti ed opere connesse ed accessorie, opere mu-	
	rarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione	
	di energia;	
	- lavori di restauro di edifici monumentali;	
	- lavori e scavi archeologici;	
	- opere speciali in cemento armato;	
	- tinteggiatura e verniciatura;	
	- forniture in opera di isolamenti termici, acustici, antin-	
	cendi, lavori di intonacatura e di impermeabilizzazione;	
	- costruzioni e pavimentazioni stradali, rilevati aeroportuali	
	e ferroviari;	
	- segnaletica e sicurezza stradale;	
	- pavimentazione con materiali speciali;	
	- lavori ferroviari;	
	- lavori idraulici;	
	- lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubbli-	
	co;	
	- il recupero, la ristrutturazione, il restauro e l'arredamen-	

	to di edifici di qualsiasi genere e destinazione, compresi
	edifici di culto;
	- la costruzione, l'arredamento, l'acquisto, la vendita, la
	locazione e la gestione di immobili, alberghi, ristoranti,
	bar, discoteche, locali ad uso turistico, residenziale e com-
	merciale;
	- l'acquisizione di terreni, di aree edificabili e di stabili
	da demolire o da riadattare;
	- eseguire tutti i lavori di impiantistica edile - civile ed
	industriale, quali ad esempio impianti elettrici, idrici, ter-
	moidraulici, condizionamento, fognario, telefonici, informati-
	ci;
	- eseguire lavori di progettazione, costruzione e manutenzione
	di giardini, parchi, arredi urbani, piazze, impianti sportivi,
	toponomastica sia pubblici che privati;
	- eseguire lavori di ristrutturazione, manutenzione e pulizia
	di edifici pubblici o privati a qualsiasi destinazione ed uso;
	- eseguire lavori di costruzione, movimenti terra, manutenzio-
	ne di opere di bonifica idraulica a mare, in stagni, fiumi e
	laghi, banchinamenti, spondature e costruzione di porti, por-
	ticcioli turistici e per la pesca;
	- costruire, acquistare o acquisire a qualsiasi titoli uffici-
	ne, laboratori, rivendite, attrezzature e macchinari utili e
	necessari a garantire la qualità e l'efficienza dei servizi
	resi;

7 di 39

	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dai soci.	
	La Cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.	
	Titolo III	
	Soci	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti professionali corrispondenti	

	all'oggetto sociale e, fermo restando quanto stabilito dal se-	
	condo comma dell'art. 2522 del codice civile, coloro che con-	
	dividano i fini sociali e intendano contribuire alla loro rea-	
	lizzazione.	
	I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991,	
	devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in coo-	
	perativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato sog-	
	gettivo devono rivestire la qualità di soci.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in	
	proprio imprese identiche ed affini o partecipino a società	
	che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	quella della cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma,	
	del codice civile, istituire una speciale categoria di soci i	
	diritti ed obblighi dei quali sono disciplinati in quest'arti-	
	colo.	
	Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	Nella categoria speciale potranno essere iscritti soggetti	
	che:	
	- per l'interesse alla formazione ed al suo completamento sia-	
	no in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi so-	

	ciali;	
	- per il loro inserimento nell'impresa siano in grado di con-	
	correre al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'am-	
	missione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, se-	
	condo comma, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello	
	statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può,	
	dandone il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'e-	
	ventuale risarcimento dei danni, recedere in qualsiasi momento	
	dalla cooperativa.	
	Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale	
	sia al rapporto mutualistico, allo spirare del termine di	
	preavviso.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	

	speciale categoria quelle individuate nell'art. 11 dello sta-	
	tuto e:	
	- in caso di interesse alla formazione - l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	- in caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato	
	nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti	
	uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo ammini-	
	strativo.	
	Il socio appartenente alla speciale categoria che intenda es-	
	sere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordina-	
	ri, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve	
	inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, com-	
	patibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro ine-	
	renti la qualifica del socio ed alle modalità di svolgimento	
	delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti	
	professionali richiesti per l'ammissione a socio ordinario.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato è annotata a cura degli amministratori nel libro dei	

soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve,
entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare
all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà inoltrare all'or-
gano amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere,
se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della
data e del luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-
zione professionale e delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-
scrivere, tale ammontare non dovrà comunque essere inferiore
né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo
statuto sociale e di attenersi alle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali.

Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art.

2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni
ed enti, oltre quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)

ed e) per le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà
contenere i seguenti dati e notizie:

a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica e
la sede legale;

	b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualisti-	
	co e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.	
	Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilan-	
	cio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	

	- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta de-	
	gli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di appro-	
	vazione del bilancio;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 gior-	
	ni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi	
	con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte,	
	se il socio sia persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liqui-	
	dazione se il socio sia diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	

alla società e all'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che, con particolare gravità, si sia reso inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle

	deliberazioni adottate dagli organi sociali e dai regolamenti	
	o che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	c) che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali e le de-	
	liberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo	
	con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute	
	alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con quella della cooperativa.	
	f) il socio lavoratore potrà essere escluso qualora non adem-	
	pia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, co-	
	munque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento indi-	
	cato nel regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n.	
	142/2001, e sue successive modifiche e integrazioni.	
	Il socio, infine, potrà essere escluso qualora il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso	
	in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola pre-	
	stazione lavorativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-
vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-
lutate a norma del successivo art. 23, quarto comma, lett. c),
la liquidazione delle quali avrà luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale
per il socio diventa operativo e, comunque, in misura mai su-
periore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, che è
espressamente definito rimborsabile, qualora sussista ancora
nel patrimonio sociale e non sia stato, ai sensi dell'art.
2545 quinquies, terzo comma, c.c., destinato ad aumento gra-
tuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'ap-
provazione dello stesso bilancio.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi ed i legatari del socio
defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-
teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e

	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presenta-	
	re, assieme alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione dalla	
	quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione della	
	quota.	
	Nell'ipotesi di più eredi e legatari, essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso, dovranno indicare chi tra loro li rappresen-	
	terà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secon-	
	do e terzo comma, del codice civile.	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti ed esclusi e degli eredi del socio deceduto	
	se il rimborso non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la cooperativa, anche fuori dai limiti di cui	

all'art. 1243 del codice civile, può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti col credito derivante da penali, se previste dall'apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

Art. 15 (soci volontari)

Requisiti:

Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Domanda di ammissione

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della

	cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura	
	comunque non inferiore a 25,00 euro né superiore al limite	
	massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il	
	consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coe-	
	rente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli in-	
	teressi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di	
	lavoro da questi prestata.	
	Obblighi	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.	
	8. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà	
	commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli	
	impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal re-	
	golamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento,	

	dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata,	
	con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere	
	dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previ-	
	sti dal precedente art. 11, compatibilmente con la particolare	
	natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la	
	cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione	
	si verificano negli stessi termini previsti per i soci coope-	
	ratori.	
	Soci sovventori	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III dello sta-	
	tuto, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori	
	di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote	
	trasferibili.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota pari all'importo indi-	
	cato nella delibera di emissione, come disciplinato dalla let-	
	tera f) dell'art.19.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in	
	occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono es-	
	sere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimen-	

to dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intenda trasferire le quote, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
- f) l'ammontare minimo della quota sottoscrivibile da ciascun

	socio.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al	
	momento dell'emissione, da 1 a 5 voti in relazione all'ammon-	
	tare dei conferimenti.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale limite, i vo-	
	ti dei soci sovventori saranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	L'assemblea dei soci stabilisce anche i compiti attribuiti	
	all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	

dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Titolo V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore nominale ciascuna non inferiore nè superiore ai limiti fissati dalla legge, precisandosi che la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, se non utilizzato ad altro titolo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

26 di 39

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorni.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti in una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci, se-

condo quanto previsto nell'apposito regolamento.

Titolo VI

Organi sociali

Art. 25 (Assemblea)

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo 2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo amministrativo.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblee)

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale e con l'invio a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci e nello stesso termine di 8 (otto) giorni, tramite posta, con consegna a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati, o il revisore.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati

aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti
gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano
in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo
comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore che non sia amministratore, sindaco, revisore o dipendente della cooperativa, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (un) socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'im-

presa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione, oppure, in caso di mancanza o di assenza o altro impedimento dei soggetti predetti, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Organo amministrativo)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori devono essere scelti unicamente tra i soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a tre anni e scade alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La carica di amministratore è conferita a titolo gratuito, ferma restando la competenza assembleare per l'introduzione e la determinazione di specifici compensi.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

Art. 32 (Compiti degli amministratori)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto per legge e per statuto è riservato alla decisione dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei componenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e

sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni

del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori - formanti il consiglio di amministrazione - il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, o dal revisore che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale e del revisore, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale o del revisore, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente del consiglio, previa apposita delibera dell'organo amministrativo potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure

ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio sindacale e revisore contabile)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea dei soci.

Devono essere nominati dall'assemblea dei soci anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare con delibera dell'assemblea dei soci un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, per l'affidamento del con-

trollo contabile.

La modalità di nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione del compenso sono regolati dai precedenti commi.

L'assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabile, ulteriori competenze specificamente indicate all'atto dell'attribuzione dell'incarico.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Titolo VIII

Disposizioni generali e finali

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto

to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, de-
terminando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'atti-
vità mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare ap-
positi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-
zione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per
le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno es-
sere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecni-
ci, se saranno costituiti.

**Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità
delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-
ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di
devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono
inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile
la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'in-
teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due
punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,

l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-
ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità
prevalente e dalle leggi speciali sulla Cooperazione.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-
nente la "disciplina delle società cooperative", a norma
dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le
norme delle società a responsabilità limitata.

Katia Cani

Mei Mauro

Mei Efsia

Giuseppe Werther Romagno, Notaio - segue impronta del sigillo.

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, NOTAIO IN CARBONIA
ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI CAGLIARI, ORISTANO E LANUSEI,
CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,
AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART.23, COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N.82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO